



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 (NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI), EMANATO IL 31 MARZO 2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E DELLE RELATIVE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2116, PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2027, 2028 E 2029 E CHIUSURA DELLA PROGRAMMAZIONE 2023-2027 CIG: BAE68A9F10

Risposte a richieste di chiarimenti

Come previsto dall'articolo 2 lett. b del Disciplinare di gara della procedura in oggetto, si pubblicano di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute.

QUESITO 1

Con riferimento al termine per la presentazione delle offerte, si riscontra la difformità tra le indicazioni contenute nei diversi atti amministrativi costituenti il bando di gara e i canali informativi ufficiali. Più precisamente:

- (i) il Bando indica quale termine il 20 aprile 2026, ore 20:00;
- (ii) il Disciplinare, al paragrafo 1, pagina 4, indica il 24 aprile 2026, ore 12:00;
- (iii) il medesimo Disciplinare, al paragrafo 14, pagina 20, riporta il 17 aprile 2026, ore 20:00;
- (iv) il sito istituzionale del MASAF indica il 24 aprile 2026, ore 20:00;
- (v) il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) riporta quale termine il 24 aprile 2026, senza specificazione dell'orario.

Si chiede pertanto alla Stazione appaltante di confermare che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato il 24 aprile 2026, ore 20:00.

Risposta:

Si conferma che, a causa di un mero disallineamento tra gli atti di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato al **24 aprile 2026, ore 20:00**.

QUESITO 2

Con riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 36/2023, si rileva che il paragrafo 7.2 del Disciplinare di Gara, rubricato "*Requisiti (A) – Dichiarazioni bancarie (SOA)*", prescrive che gli operatori economici alleghino "*dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli Stati membri dell'Unione europea o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993, n. 385, attestanti la capacità economico-finanziaria a svolgere il servizio e recanti evidenza dei rapporti tra attività e passività degli operatori economici, ai sensi dell'articolo 100, commi 4 e 8, del Codice*".

Tanto premesso, si chiede alla stazione appaltante di confermare che il richiamo ai commi 4 e 8 dell'articolo 100 del Codice dei contratti pubblici sia frutto di un errore materiale, atteso che i predetti disciplinano i requisiti economico-finanziari con riferimento agli appalti di lavori pubblici e non risultano pertanto estensibili alle procedure aventi ad oggetto servizi di natura intellettuale e professionale, quali quelli dal procedimento in oggetto (attività di revisione contabile e certificazione delle spese finanziate mediante fondi comunitari). In tale prospettiva, si chiede altresì di confermare



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

che la richiesta di dichiarazioni bancarie strutturate secondo i parametri previsti per gli appalti di lavori debba ritenersi anch'essa un errore materiale, pertanto non applicabile agli appalti di servizi, anche tenuto conto delle previsioni di cui al comma 12 dell'articolo 100 che stabilisce che le stazioni appaltanti richiedano esclusivamente requisiti di partecipazione espressamente previsti dalla norma, senza introdurre di ulteriori, atipici o non coerenti con l'oggetto dell'appalto.

Sempre con riferimento ai requisiti di carattere economico finanziario di cui all'art. 7.2 par. 1) del Disciplinare di gara, chiediamo di confermare che la sussistenza del requisito ivi indicato possa essere comprovato con altro documento idoneo a tale scopo, come, ad esempio, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta dal procuratore speciale dell'operatore economico.

Risposta:

La Stazione Appaltante chiarisce che le dichiarazioni bancarie richieste sono finalizzate a comprovare l'affidabilità economico-finanziaria dell'operatore e potranno essere prodotte secondo modalità coerenti con la natura e disciplina del bando, pertanto, il riferimento ai commi 4 e 8 dell'articolo 100 del D.lgs. n. 36/2023, deve intendersi esclusivamente quale richiamo ai requisiti di capacità economico-finanziaria in senso generale. È comunque ammessa la produzione di documentazione equivalente idonea a dimostrare il possesso del requisito.

QUESITO 3

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale disciplinati dal paragrafo 7.3 del Disciplinare di Gara ("servizi analoghi"), ovvero l'esecuzione, nel quinquennio antecedente il termine ultimo per la presentazione delle offerte, di almeno un contratto avente ad oggetto servizi di revisione legale dei conti annuali svolti in favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o società partecipate, per un importo annuo non inferiore a euro 250.000, da comprovare mediante certificazioni rilasciate dalle amministrazioni contraenti, si chiede alla stazione appaltante di confermare nel rispetto di quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 100, del D.lgs. n. 36/2023, in un'ottica pro-concorrenziale e di *favor participationis*, nonché del bando tipo Anac, che il periodo di riferimento è da intendersi dieci anni e non cinque anni come attualmente indicato. Si chiede altresì di confermare che la decorrenza del periodo di riferimento vada computato dalla data di indizione della procedura ad evidenza pubblica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 100 del D.lgs n. 36/2023, dei principi giurisprudenziali in materia e di quanto stabilito dall'Anac.

Inoltre, con riferimento all'ambito soggettivo dei servizi analoghi, si chiede di confermare che, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale possano essere valorizzate anche esperienze maturate nei confronti di soggetti privati - ove pertinenti e comparabili sotto il profilo oggettivo - e non alle sole prestazioni rese in favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o società partecipate, in quanto gli standard di revisione applicabili risultano i medesimi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 100 del D.lgs n. 36/2023. Per le medesime ragioni, si chiede altresì di confermare che risultano accettabili come servizi analoghi anche i servizi di revisione contabile, seppur a titolo volontario, rispetto ai "servizi di revisione legale" atteso che - nell'ambito della pubblica amministrazione - l'istituto della revisione legale non trova applicazione.

Si chiede altresì di confermare che l'interpretazione del requisito di cui al paragrafo 7.3 includa quali servizi analoghi idonei, anche prestazioni di revisione contabile, certificazione e rendicontazione di fondi europei svolte da organismi di certificazione o da operatori economici specializzati, considerando che tale inclusione sarebbe pienamente coerente con l'oggetto della Gara - che non



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

concerne la revisione legale dei conti in senso stretto, ovvero secondo i dettami dal D.Lgs n. 39/2010 e smi - bensì attività di revisione contabile e certificazione delle spese finanziate da fondi comunitari agricoli o strutturali, come espressamente confermato anche dal paragrafo 17 del Disciplinare di Gara relativo ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

Si chiede di confermare inoltre che, in caso di partecipazione in forma associata, il requisito di capacità tecnico-professionale possa essere soddisfatto cumulativamente dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) nel suo complesso.

Si chiede, cortesemente, di confermare che il requisito di ordine speciale di cui al paragrafo 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" del Disciplinare di Gara, possa essere comprovato fornendo evidenza del link alla pagina web dedicata, all'interno della quale il Committente ha pubblicato il bilancio revisionato. Bilancio all'interno del quale si rinvergono tutti gli elementi richiesti nel documento di gara: anno del bilancio revisionato, revisore in carica, onorario del revisore e natura del Committente (Soggetti della PA, Enti Pubblici o Società Partecipate).

Risposta:

Si chiarisce quanto segue:

- a) il periodo di riferimento quinquennale è confermato;
- b) resta fermo che i servizi devono essere resi in favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o società partecipate. L'indicazione ai servizi svolti per pubbliche amministrazioni risponde al principio di stretta pertinenza con l'oggetto del contratto, poiché l'attività di certificazione nell'ambito PAC presenta peculiarità tecniche e procedurali che non trovano equivalenti nelle revisioni svolte per privati. La finalità è assicurare che l'aggiudicatario possieda effettive e consolidate esperienze nel settore specifico dei fondi europei agricoli, e non generiche competenze contabili.
- c) sono considerati ammissibili, quali servizi analoghi, anche attività di revisione contabile, certificazione e rendicontazione di fondi europei, purché coerenti con l'oggetto dell'appalto;
- d) in caso di partecipazione in forma associata, il requisito può essere soddisfatto cumulativamente dal raggruppamento;
- e) la comprova potrà avvenire mediante documentazione idonea, anche diversa dalle certificazioni, purché verificabile.

QUESITO 4

Con riferimento alla disciplina dell'offerta economica, il paragrafo 3 del Disciplinare di Gara prevede che *"L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 1.082.479,87. I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.*

Con riferimento agli oneri per la sicurezza da interferenze ed all'obbligo di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/2008, i servizi in affidamento hanno natura propriamente intellettuale e, quindi, non si rilevano in rapporto agli stessi rischi di natura interferenziale, potendosi conseguentemente prescindere dalla predisposizione del DUVRI e per l'effetto dovendosi porre pari a € 0,00 (zero/00) gli oneri per la



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

sicurezza da interferenze non assoggettabili a ribasso. [..]

I suddetti costi della manodopera sono stati determinati in base al CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (Codice CNEL H011).

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) indicato nel presente disciplinare è individuato dalla Stazione Appaltante quale contratto di riferimento in relazione alla tipologia delle prestazioni oggetto dell'appalto

Deve essere fatto salvo il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili laddove si impone di evidenziare separatamente il costo della manodopera per salvaguardare il diritto dei lavoratori alla retribuzione minima, tutelato dall'art. 36 della Costituzione.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante e mantenuti fissi.”.

Tenuto conto che:

- le attività di revisione contabile e di certificazione delle spese oggetto della procedura costituiscono prestazioni professionali ad elevato contenuto specialistico, connotate dalla prevalenza dell'elaborazione intellettuale rispetto all'esecuzione materiale;

- la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “la revisione dei conti è un servizio intellettuale di natura professionale che implica attività di analisi, controllo e verifica della regolarità contabile, finanziaria ed economica, distinguendosi per la prevalenza dell'ideazione intellettuale rispetto all'attività materiale” (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 febbraio 2022, n. 1234);

si chiede a codesta Stazione Appaltante di confermare che il concetto riportato nella Documentazione di Gara relativo ai cd “costi della manodopera” definiti “non ribassabili” è da intendersi errore materiale alla luce *i)* della natura delle prestazioni, qualificate come attività di natura intellettuale e professionale, *ii)* dell'esclusione della sussistenza di rischi interferenziali e, conseguentemente, *iii)* della non necessità di predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), con oneri per la sicurezza da interferenze pari a zero, con la conseguenza che gli stessi non trovano applicazione.

Risposta:

Si chiarisce che la previsione relativa ai costi della manodopera è stata inserita in conformità alla normativa vigente in quanto, pur restando ferma la natura intellettuale del servizio, l'obbligo per la Stazione Appaltante di stimare i costi della manodopera non è escluso.

I costi indicati sono da intendersi quindi quale stima operata dalla Stazione Appaltante ai fini della più ampia necessità di determinazione dei costi e dell'importo a base di gara.

Si conferma la non necessità di predisporre il DUVRI, non trovando applicazione.

QUESITO 5

Si chiede alla Stazione Appaltante di confermare quanto previsto nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 2 (“Obiettivi ed esigenze”), e nel Disciplinare di gara, al paragrafo 4.1 (“Durata dell'appalto e articolazione dell'oggetto contrattuale”), ovvero l'espressa possibilità di ripetizione del servizio ai sensi dell'articolo 63, comma 5, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, e pertanto indicare il valore stimato complessivo dell'affidamento comprensivo dell'eventuale ripetizione.

Risposta:

Si chiarisce che il riferimento all' “articolo 63, comma 5 lett.b)” è da considerarsi un errore materiale poiché la disciplina della figura della ripetizione è da rinvenirsi nell'articolo 76 comma 6 del D.Lgs.36/2023.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Si conferma, che è fatta salva la possibilità di ripetizione dei servizi ai sensi della normativa vigente. Il valore stimato complessivo dell'affidamento, è da intendersi incluso nella quantificazione complessiva indicata negli atti di gara pari a € 2.196.000,00 comprensivo di opzione.

QUESITO 6

Relativamente a quanto indicato nel Capitolato tecnico, ai paragrafi 15 (“Verifiche e controlli”) e 18 (“Emissione fatture e pagamenti”), nonché lo schema di contratto al corrispondente articolo 18, si chiede alla stazione appaltante di chiarire la periodicità attesa con cui l'affidatario sarà tenuto a trasmettere le relazioni intermedie di rendicontazione sull'attività svolta e la tempistica di fatturazione.

Risposta:

La periodicità delle relazioni intermedie e la tempistica di fatturazione saranno definite in sede contrattuale in coerenza con lo stato di avanzamento delle attività e con la più alta esigenza di adattare i flussi di lavoro alle indicazioni della Commissione europea, alle tempistiche degli Organismi Pagatori e alle esigenze operative dell'Aggiudicatario.

QUESITO 7

Attesa la rilevanza unionale del servizio confermi codesta stazione appaltante che quanto previsto nel paragrafo 7 del Capitolato tecnico (“Modalità organizzative per l'esecuzione delle prestazioni. Composizione minima del gruppo di lavoro”) ovvero il “*divieto di partecipazione, in forma singola o associata, per ciascuno dei soggetti partecipanti alla Gara, ad altri progetti o attività finanziati con le risorse dell'assistenza tecnica nazionale del PSP 2023–2027, per l'intera durata del contratto*”, è da intendersi esteso anche alle società appartenenti al medesimo gruppo societario, network e/o consorzio dell'operatore concorrente, ancorché non partecipanti direttamente alla procedura di gara in oggetto, così come già confermato da codesta stazione appaltante nell'ambito della FAQ n. 4 del 20 gennaio 2017, avente ad oggetto l’*“Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020”*.

Risposta:

Il divieto di partecipazione ad altri progetti analoghi è riferito ai soggetti partecipanti alla presente procedura e mira a garantire indipendenza dell'Organismo di certificazione e imparzialità nel giudizio per prevenire conflitti di interesse effettivi o potenziali. Eventuali estensioni a soggetti appartenenti al medesimo gruppo saranno valutate caso per caso in relazione alla specifica configurazione organizzativa.

QUESITO 8

1) Nel documento capitolato tecnico al paragrafo 7 a pagina 8 è riportato:

“Per ciascuna figura professionale:

[..]

c) deve essere quantificato l'impegno dedicato alle attività”

[..].

Relativamente al punto c) si chiede alla Stazione appaltante di confermare che NON debba essere quantificato l'impegno per ciascun singolo professionista o per ciascuna figura professionale (es. Esperto revisore, esperto informatico, esperto agricolo)”, tenuto conto che, non è specificato né il criterio né il parametro nell'ambito dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Risposta:

La previsione relativa alla quantificazione dell'impegno è da intendersi come indicazione di massima ai fini descrittivi dell'offerta tecnica e non costituisce dunque elemento oggetto di attribuzione di punteggio specifico.

QUESITO 9

Nel documento capitolato tecnico al paragrafo 4 a pagina 4 è riportato:

[..] *Tutta la documentazione di cui sopra deve essere prodotta in file formato PDF/A e firmata digitalmente in estensione p7m*” [..]

mentre nel disciplinare di gara al paragrafo 16.2. si riporta:

[..] *“L’offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana, firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.*

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere prodotta in file formato PDF/A e firmata digitalmente in estensione p7m”. [..]

Si chiede alla Stazione appaltante di confermare che la previsione è da intendersi soddisfatta apponendo firma digitale con estensione p7m sull'intero plico.

Risposta:

Si conferma che la documentazione può essere sottoscritta digitalmente mediante apposizione di firma digitale sull'intero plico documentale.

QUESITO 10

Nel documento capitolato tecnico al paragrafo 5 a pagina 5 è riportato:

“I prodotti del servizio consisteranno almeno in:

[..]

c) report intermedi;

[..]

Si chiede alla stazione appaltante di confermare che quanto previsto al punto c è da intendersi errore materiale in quanto attività non prevista dalle Linee Diretrici.

Risposta:

Si conferma che la previsione relativa ai report intermedi può considerarsi non necessaria ai fini della presentazione dell'offerta.

QUESITO 11

Con riferimento a quanto indicato nel Disciplinare di gara, Tabella A – pagina 36, e in particolare alla previsione secondo cui *“in relazione al criterio di valutazione n. 1 sarà attribuito un punteggio sulla base della tabella sottostante, fino a un massimo di 15 punti”*, si chiede alla Stazione appaltante di confermare che il punteggio massimo complessivamente attribuibile per tale criterio è pari a 20 punti.

Risposta:

Si conferma che il punteggio massimo complessivamente attribuibile per la Tabella A – pagina 36 del Disciplinare di Gara è pari a 20 punti, come si evince dalla tabella riepilogativa di pag. 34 medesimo documento.

QUESITO 12

Con riferimento a quanto indicato nel Disciplinare di gara, Tabella A – pagina 36, e in particolare:



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

- al punto A.1.1 (*Aumento del numero degli Esperti revisori impiegati nel Team di lavoro – max 5 punti*), e
- al punto A.1.4 (*Aumento del numero dei Responsabili operativi impiegati nel Team di lavoro – max 5 punti*)

Si chiede alla Stazione appaltante di confermare che l'attribuzione del punteggio riferita ai punti soprastanti pari a 5 punti è da intendersi applicabile a partire da 9 risorse aggiuntive.

Risposta:

Si conferma che l'attribuzione del punteggio riferita ai punti soprastanti pari a 5 di cui alla Tabella A, pag. 36 per i punti A.1.1 e A.1.4 i è da intendersi applicabile a partire da 9 risorse aggiuntive.

QUESITO 13

Con riferimento a quanto indicato nel Disciplinare di gara, paragrafo 17, pagina 38, in merito agli Esperti agricoli, per i quali è richiesto che l'esperienza sia relativa all'ambito delle attività di revisione e certificazione contabile di bilanci, si chiede alla Stazione appaltante di confermare che, tenuto conto delle attività prescritte dalle Linee Diretrici nonché del ruolo specificamente attribuito agli Esperti agricoli, ai fini della qualificazione della figura professionale, l'esperienza maturata nell'ambito della certificazione delle spese finanziati con fondi comunitari, agricoli e/o strutturali è da intendersi soddisfatta.

Risposta:

Si conferma quanto riportato nel quesito.

QUESITO 14

Il paragrafo 17 "criteri di valutazione dell'offerta tecnica e attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli criteri", riporta a pagina 39

[..]

"il possesso di certificazioni o attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali ad es. OSHAS 18001, SA 8000"

[..]

Si chiede di confermare che la certificazione ai sensi della UNI ISO 45001 del 2018 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro" è da considerarsi adeguata ai fini del punteggio premiale.

Risposta:

Si conferma quanto riportato nel quesito.

QUESITO 15

Il paragrafo 17 "criteri di valutazione dell'offerta tecnica e attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli criteri", riporta "Criteri premiali tabellari: Max 10 punti".

Si chiede alla stazione appaltante di chiarire come possa essere determinato tale punteggio tenuto conto che la somma algebrica assegnata a ciascun criterio premiale (PT) risulta pari a 8 punti.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

In considerazione di quanto esposto, si richiede un chiarimento circa le modalità di calcolo che consentono all'offerta tecnica di raggiungere un punteggio massimo di 80 punti.

Risposta:

Si conferma che i punti premiali tabellari massimi ottenibili sono 10 così suddivisi:

- possesso di certificazioni o attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali ad es. OSHAS 18001, SA 8000: **n. 2 punti**.
- possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea, o una certificazione ambientale ISO 14001, o una certificazione rilasciata da un ente abilitato che consenta di accertare l'impegno e l'attenzione della concorrente nella gestione sostenibile dell'azienda: **n. 2 punti**.
- presenza, all'interno del Team di lavoro offerto, di donne o uomini in una percentuale che non superi il 60% dell'uno o dell'altro genere: **n. 2 punti**.
- adozione di una o più delle misure o modelli organizzativi di lavoro flessibile tali da favorire la conciliazione vita/lavoro:
 - Assicurazione sanitaria (**0,50 punti**);
 - Attivazione rete asili nido convenzionati o contributo mensile di importo almeno pari a € 50 per l'accesso all'asilo nido (**0,50 punti**);
- Smart working o lavoro da remoto per un tempo minimo di 8 (otto) giorni al mese (**1 punto**).
- coefficiente C pari alla somma dei sub coefficienti indicati in relazione a ciascuna delle misure indicate, fino a un massimo di C = **2 punti**.

In particolare, il coefficiente C rappresenta la modalità di attribuzione del punteggio relativo al criterio premiale in esame ed è determinato, fino a un massimo di 2 punti, dalla somma dei sub-punteggi associati alla presenza delle misure organizzative previste nei relativi sub-criteri.